



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25
00161 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Cresceniano, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, 30 settembre 2019

*Al Ministro della Pa
On. Fabiana Dadone*

*e p.c., Al Presidente Aran
Antonio Naddeo*

Onorevole Ministro,

uno dei punti qualificanti del rinnovo contrattuale del ccnl Funzioni Locali intervenuto nel 2018 è stato il riequilibrio tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Il provvedimento di riforma del 2009 (d.lgs. 150/2009), permeato da una logica di pesante sfiducia nei confronti della contrattazione collettiva, al quale è seguita una lunga fase di blocco contrattuale, ha finito per produrre conseguenze del tutto opposte rispetto alle proclamate finalità di razionalizzazione dell'assetto delle fonti in materia di lavoro nel settore pubblico. La rilegificazione, figlia di quella impostazione ideologica che ha voluto arginare il ruolo delle parti sociali nella presunzione dell'autosufficienza della legge quale unico garante della qualità ed efficienza dei servizi pubblici, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Per questo motivo, coerentemente con l'impianto del d.lgs. 165/2001 incentrato sulla riconduzione dell'ordinamento dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ad un regime privatistico, la scelta operata da Aran e OO.SS. in fase di rinnovo del ccnl 2016 – 2018 ha risposto all'esigenza di restituire solidità e centralità al contratto come fonte naturale e privilegiata di regolazione di tali rapporti.

Ciononostante, nel concreto dispiegarsi delle norme, il ccnl Funzioni locali si trova a doversi "difendere" quotidianamente dalle continue incursioni di organi che sviliscono il ruolo della fonte contrattuale assurgendo ad interpreti delle norme, pur non avendone titolo né competenza. Da ultimo segnaliamo la vicenda della Ragioneria Generale dello Stato che, travalicando il perimetro della funzione di controllo sugli aspetti contabili che gli è propria, ha interpretato il dettato contrattuale relativo alla disciplina delle progressioni economiche orizzontali relativamente alla quota limitata di dipendenti che può accedervi (indicata nella

circolare n. 15/2019 in una percentuale non superiore al 50% degli aventi diritto). Così facendo la Rgs ha contravvenuto alla volontà negoziale delle parti che al contrario, in fase di stesura del ccnl, hanno convenuto di non determinare aprioristicamente il numero dei dipendenti che accedono alla procedura. Di fatto, con questo intervento la Rgs è incappata in un doppio errore: ha invaso un campo riservato al secondo livello di contrattazione dove più concreti e reali si pongono i temi della tutela e dell'efficienza organizzativa e ha svolto una funzione di interprete che solo i sottoscrittori del ccnl hanno titolo ad esercitare. Non è un caso che il ccnl Funzioni locali oltre ad aver richiamato la possibilità di attivare una specifica procedura di interpretazione autentica prevista dall'art. 49 del D.Lgs.165/2001, ha anche disciplinato la costituzione di un Osservatorio a composizione paritetica come sede di confronto su temi contrattuali di rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati (art.6, comma 3 CCNL)

Neppure può giustificarsi un simile atteggiamento della Rgs alla luce del primato della finanza pubblica poiché l'esistenza di un limite *ex lege* alla crescita della spesa per il personale (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) unito al peculiare sistema dei controlli, esterni ed interni, ex post ed in itinere, nel quale sono obbligati a muoversi i contratti integrativi, è più che sufficiente a garantire la compatibilità economico-finanziaria.

A ciò si aggiungono le frequenti diatribe interpretative generate dal contrasto di orientamenti tra le sezioni regionali della Corte dei Conti.

Tutto ciò genera una permanente condizione di incertezza, suscettibile di dar luogo a divergenze applicative dovute alle ripetute invasioni di campo e, ciò che più conta, si ripercuote negativamente sul corretto svolgimento delle dinamiche negoziali in sede decentrata. Al contrario, solo una costante pratica di democrazia e pluralismo attraverso le relazioni sindacali e la contrattazione, a tutti i livelli, può essere il più significativo argine contro quelle controversie che rischiano di generare gravi paralisi operative negli enti.

Sono queste le ragioni per le quali le chiediamo di voler attenzionare gli aspetti sopra rilevati, affinché anche attraverso gli strumenti operativi che il Dipartimento della Funzione pubblica utilizza a presidio delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, non venga tradito lo spirito degli ultimi rinnovi contrattuali ribadendo la centralità del contratto siglato da Aran e OO.SS. quale fonte privilegiata di regolazione dei rapporti di lavoro.

Certi di un positivo riscontro e rinnovando la nostra disponibilità ad un incontro interlocutorio porgiamo distinti saluti.

FP CGIL
Serena Sorrentino

CISL FP
Maurizio Petriccioli

UIL FPL
Michelangelo Librandi